



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 1/2015

3. L'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO TUTELA IL DIRITTO DI VISITA DEI NONNI

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella recente sentenza [Manuello e Nevi c. Italia](#), ha ribadito come l'art. 8 della CEDU abbia anzitutto lo scopo di proteggere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nella sua vita privata e familiare, ma implica anche la nascita di obblighi positivi in capo allo Stato inerenti al rispetto effettivo della vita privata, che si traducono nella predisposizione di un arsenale giuridico adeguato a garantire i diritti legittimi degli interessati, al fine peraltro di adottare, nell'ambito dei rapporti familiari, le misure necessarie a tutelare il rapporto tra genitori e figli, anche in caso di conflitto nella coppia (vd. fra gli altri [Zavrel c. Repubblica Ceca](#), par. 47).

In questa sede, l'aspetto più importante risiede poi nell'equiparazione del rapporto genitori/figli con quello nonni/nipoti; in altre parole, secondo i giudici di Strasburgo, il diritto di visita dei nonni - come si vedrà solo di recente previsto dalla nostra legislazione - ha una copertura convenzionale nell'art. 8 e va dunque assicurato in maniera effettiva.

Il caso prende le mosse dal ricorso dei nonni paterni che, in seguito alla separazione del figlio dalla moglie, non avevano più avuto modo di incontrare la nipote, nonostante sino ad allora avessero avuto con la stessa un rapporto assai stretto, vivendo in abitazioni vicine e avendo trascorso insieme alla nipote lunghi periodi estivi.

In seguito alla separazione, avvenuta nel maggio 2002, il padre fu denunciato dalla scuola frequentata dalla figlia per presunti abusi sessuali; l'uomo venne assolto con formula piena nel 2006, ma nel frattempo la madre aveva chiesto la revoca della potestà genitoriale del padre, ed il Tribunale dei minori di Torino aveva incaricato i servizi sociali ed gli psicologi di seguire la minore, intanto affidata ai nonni materni. Già nel dicembre 2002, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di essere autorizzati a vedere la nipote, e nel febbraio 2003 avevano inizio dei contatti regolari, attraverso un'assistente sociale, per il tramite della quale i nonni inviavano alla nipote lettere e doni.

Nonostante nel 2004 il Tribunale avesse incaricato gli psicologi di regolamentare la ripersa degli incontri della minore con i nonni, e nonostante la Procura della Repubblica avesse dato un parere favorevole perché il Tribunale accogliesse la domanda dei ricorrenti di incontrare la nipote, che continuavano a collaborare con i servizi sociali, il 1° giugno 2006 la psicologa chiedeva al Tribunale di sospendere la possibilità di tali incontri, sostenendo che la mancanza d'indipendenza della posizione dei nonni da quella del figlio

avrebbe potuto causare grandi sofferenze alla minore, sì che queste visite non erano più compatibili col suo benessere. Nel giugno 2007 gli incontri, peraltro mai avvenuti, venivano definitivamente sospesi. La Corte d'Appello di Torino respingeva, nell'aprile 2008, il reclamo dei ricorrenti, e poco più di un anno dopo la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile la loro domanda.

I ricorrenti dunque si rivolgono ai giudici di Strasburgo, lamentando la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare in ragione della durata eccessiva del processo davanti il Tribunale per i minori, nonché per la condotta dei servizi sociali che non hanno messo in atto la decisione del Tribunale che autorizzava gli incontri.

I ricorrenti lamentavano inoltre la violazione dell'art. 6 CEDU, per la mancanza di equità della procedura, in particolare della decisione del Tribunale di sospendere gli incontri.

La Corte ha preso in esame unicamente le dedotte violazioni dell'art. 8, che, come detto, oltre a proteggere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, impone anche l'obbligo per lo Stato di adottare misure positive, che nel caso di specie, vanno messe in atto rapidamente, poiché il trascorrere del tempo può avere, come è successo, conseguenze irrimediabili nelle relazioni fra la minore ed i familiari ([Lombardo c. Italia](#), par. 89; [Nicolò Santilli c. Italia](#), par. 71).

Il ragionamento della Corte dunque si è basato sulla valutazione dell'intervento delle autorità volto a facilitare le visite fra la minore ed i ricorrenti; constatato che la procedura riguardante il diritto di visita dei ricorrenti ebbe inizio nel 2002 - e non dunque nel 2004, come sostenuto dal Governo italiano - e che solo nel 2005, vale a dire 3 anni dopo, il Tribunale di Torino ha autorizzato gli incontri, la Corte sottolinea come dal 2005 al 2007 i servizi sociali non hanno dato esecuzione a detta decisione, basandosi esclusivamente sui rapporti degli psicologi secondo i quali la minore associava i nonni al padre ed alle sofferenze subite in seguito alle presunte molestie sessuali.

La Corte, dunque, constata come l'assoluzione del padre risalga al 2006, ben prima della sospensione degli incontri, e ritiene in ogni caso che le autorità competenti non hanno compiuto gli sforzi necessari per salvaguardare il legame familiare e non sono intervenuti con la diligenza richiesta.

La Corte conclude che le autorità italiane hanno violato il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare garantito all'art. 8 della CEDU, negando loro la possibilità di incontrare la nipote per 12 anni, nonostante abbiano più volte sollecitato un percorso di ravvicinamento con la bambina, e si fossero attenuti alle prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi.

La sentenza della Corte europea peraltro giunge all'indomani di una sentenza della Corte di Cassazione (sent. del 19 gennaio 2015 n. 752), ancora relativa al rapporto fra nonni e nipoti, che apparentemente si porrebbe in contrasto con la sentenza in commento, in quanto respinge il ricorso della nonna materna che chiedeva riconosciuto il suo diritto di visita alla nipote, osteggiato dal padre in seguito alla morte della madre.

Come è noto, l'art. 317 bis c.c. di recente è stato sostituito (art. 42 d. lgs. n. 154/2013), prevedendo ora che «*Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma*»; un diritto, quello in capo ai nonni, sino ad allora escluso anche per via interpretativa, riconoscendo sia la dottrina che la giurisprudenza solo il diritto del minore al rapporto con i nonni e non viceversa (sul punto

si rinvia a <http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rapporto-fra-nonni-e-minore-e-la-sua-tutela-giurisdizionale-17-02-2015.php>).

Il Tribunale dei minori, investito *prima facie* del ricorso giunto di recente dinanzi la Corte di Cassazione, aveva respinto il ricorso, sulla base delle audizioni della minore che dichiarava di non voler incontrare la nonna e la Corte di Appello confermava tale decisione.

Ricorrendo alla Corte di Cassazione, dunque, la nonna lamentava da un lato la mancanza di valutazione tecnica della capacità di discernimento della minore, dall'altro la violazione del suo diritto a mantenere significati rapporti con la nipote.

La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi di impugnazione, ritenendo la minore assolutamente capace di discernimento, mentre con riferimento al diritto di visita della nonna, senza prendere una espressa posizione sulle novità legislative, si limita ad osservare come la legittimazione ad agire della ricorrente non sia stata negata, allo stesso tempo però ribadisce come le norme relative al diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi «*un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata*».

In altre parole, senza negare la legittimazione ad agire della ricorrente, i giudici hanno valorizzato l'interesse preminente della minore, «*in riferimento alla situazione attuale, destinata ad evolversi nel tempo, con auspicabili diversi e positivi esiti*».

In conclusione, se una corretta valutazione del recepimento della normativa novellata nella giurisprudenza interna risulta prematura, allo stato attuale non sembra possa palesarsi un contrasto fra la sentenza della Suprema Corte e quella in commento, avendo entrambe le Corti assunto quale principio cardine l'interesse preminente del minore.

ANNA PITRONE